

Alla cortese attenzione del **Presidente del Consiglio**
Comune di Piacenza

Piacenza, 26 giugno 2018

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

OGGETTO: *riscontro lacunoso e non veritiero a precedente atto ispettivo*

- **con riferimento**
 - alla risposta dell'amministrazione comunale all'interrogazione dell'8 ottobre 2017, avente per oggetto "locazione in deroga alloggio di proprietà Acer", fornita durante la seduta del Consiglio comunale del 26/03/2018,
- **premessso**
 - che alla richiesta di specificare i requisiti per l'assegnazione degli alloggi di via XXI APRILE 64, si è fatto esplicito rimando alla delibera del CDA di Acer 143/11 del 21/7/2010;
 - che alla domanda su quali fossero le condizioni oggettive che avevano richiesto la deroga menzionata e in cosa la stessa si sostanziasse, è pervenuta una confusa smentita sull'esistenza di suddetta deroga, a disconoscere e ritrattare quanto scritto da Acer nella propria delibera di concessione in deroga ai criteri di assegnazione stabiliti dalla delibera del CDA 143/11 del 21/7/2010, come da verbale del Consiglio di Amministrazione di Acer n. 243 – seduta del 31/8/2017 – punto 2;
 - che all'interrogativo sull'esistenza di una precedente occupazione "senza titolo" di alloggio Erp, si è di fatto confermata l'ipotesi, ricorrendo a un cavillo sui tempi di comunicazione della stessa da parte del Comune per giustificare gli atti assunti;
 - che non è stata fornita risposta alla domanda sull'ammontare di eventuale morosità consolidata in capo al beneficiario di assegnazione, comunque non smentita;

- **sottolineato**

- un particolare passaggio della risposta ricevuta dall'amministrazione comunale e puntualmente trascritta a verbale, ovvero: *"nel regolamento di assegnazione (...) deliberato dal Cda di Acer in data 21/7/2010 (...) si stabilisce che questi alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che dimostrano un effettivo bisogno (...), che abbiano un'effettiva sostenibilità nel pagamento del canone e delle spese condominiali. In questo caso, con la sottoscrizione del contratto da parte del SOGGETTO GARANTE¹ (...) è stata rispettata la richiesta. Il SOGGETTO GARANTE si è infatti impegnato, con la sottoscrizione del contratto di affitto a corrispondere la quota di locazione, 202,86€ mensili (...). (...) sono stati rispettati i criteri che sono stati approvati con il regolamento del 21 luglio 2010"*.

- **Rilevato**

- che in prima battuta Acer ha risposto in modo non conforme, nello specifico riguardo il contratto sottoscritto, fornendo – in ritardo e in seguito a sollecito – una versione "sbianchettata" dei documenti, ledendo così il diritto pieno all'accesso del consigliere che, come sostenuto anche da recente pronuncia del Consiglio di Stato, prevale sulla privacy (qualora, come in questo caso, le necessità di verifica e di controllo che si intende perseguire non possano essere soddisfatte senza la messa a conoscenza di dati personali e/o sensibili); A tal proposito giova ricordare che, nonostante ogni richiamo formale e sostanziale formulato ad ACER Piacenza per ottenere copia conforme, ivi compreso l'aver lamentato la situazione in sede di "comunicazioni", trasmesse in diretta *streaming* e trascritte a verbale (con la presenza tra il pubblico del presidente di Acer), fino al 16 giugno 2018, abbondantemente oltre i limiti tollerabili per evitare l'invio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza di ATTO DI ESPOSTO per violazione dell'articolo 328 CPP (OMISSIONE D'ATTI D'UFFICIO), non solo non è stata esaudita la legittima richiesta, ma è completamente mancata qualsiasi risposta eventualmente utile a motivare le ragioni del ritardo/diniego, configurando l'inerzia che nuoce al principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

¹ Il verbale originale indica il fornitore delle garanzie in modo esplicito. Si è scelto di non riportarlo e sostituirne il nome con la dicitura SOGGETTO GARANTE perché, quale sia lo stesso, non rileva ai fini dell'istanza e per non dare nuovamente adito alle strumentalizzazioni già emerse nel precedente dibattito.

- che il contratto finalmente visionato in data 18 giugno mostra la sottoscrizione in capo al conduttore locatario, dimostrando quindi la falsità delle dichiarazioni riportate nella replica allo scrivente del giorno 26 marzo 2018;
- che, d'altro canto, nessun punto della delibera del CDA 143/11 del 21/7/2010, in proposito ai criteri da utilizzare per l'individuazione degli assegnatari, rimandava a possibili garanzie offerte da soggetti terzi, elemento indicato da Acer stessa per giustificare la deroga (per quanto poi smentita dall'amministrazione comunale);
- che, proprio per l'espedito dell'introduzione di un soggetto terzo a garanzia, è lecito desumere non sussistessero i presupposti per il rispetto dei criteri originali ed esclusivi indicati al punto 1 della delibera di cui al capoverso precedente, ovvero la *"verifica dell'effettiva sostenibilità del canone e delle spese condominiali attraverso l'indicatore ISE (...)"*;
- che il punto 2 dei criteri della delibera di cui al capoverso precedente chiarisce, contrariamente a quanto affermato in sede di risposta, che la *"priorità ai nuclei familiari in condizioni economiche sfavorevoli"* non è condizione sufficiente, se non vincolata al *"rispetto di quanto previsto al punto 1"*. Senza il rispetto del punto 1, cade anche la validità del 2;
- che, appurata la falsità del fatto che il contratto sia stato sottoscritto dal SOGGETTO GARANTE, va comunque evidenziato come, diversamente, sarebbe stata una GRAVE inosservanza di quanto disposto dalla delibera 143/11 del 21/7/2010. Alla luce del dato di realtà, si pone però ora il BEN PIÙ GRAVE problema di etica istituzionale, giacché su un presupposto non previsto in delibera e comunque smentito dalle successive verifiche, si è imposta una risposta a giustificazione e avallo di comportamenti non ammissibili, con annessa dichiarazione mendace in replica a un atto ispettivo di un Consigliere nel pieno svolgimento della sua funzione su mandato popolare.

Tutto ciò premesso e specificato, lo scrivente Consigliere

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE PER CONOSCERE

1. se intendano prendere atto del fatto che la delibera Cda Acer 143/2010, perno della risposta all'interrogazione del 26/03/2018, smentisce nei fatti le tesi addotte circa il rispetto dei requisiti, il che dimostra – nella migliore delle ipotesi – approssimativa lettura della stessa e insufficiente comprensione;

2. come intendano giustificare l'aver dichiarato una cosa non vera nel più importante luogo di confronto istituzionale (rispetto alla presunta sottoscrizione del contratto da parte del soggetto gestore, poi smentita dall'accesso agli atti);
3. se intendono partecipare al Consiglio comunale il giudizio sulla condotta di Acer e sulla derivante responsabilità del suo presidente, che ha avallato la trasmissione di atti contenenti argomentazioni false, tali da distorcere in via definitiva il dato di realtà indagato, oltre a indurre lo scrivente a rivolgersi alla Procura della Repubblica con esposto per omissione d'atti d'ufficio, causa reticente dilazione dei tempi;
4. se e quali conseguenze intendano fare derivare dalla gravità dell'accaduto, che lede l'immagine dell'Ente e mina la fiducia e il rispetto degli interpellanti (posto che ad altre latitudini e sensibilità, per molto meno i responsabili si dimettono);
5. a quanto ammontasse l'eventuale morosità in capo al beneficiario di assegnazione, al momento del rilascio dell'alloggio Erp occupato senza titolo e, in caso affermativo, se e quando questa è stata saldata;
6. posto che la registrazione dell'Agenzia delle Entrate dell'assegnazione in deroga oggetto dell'atto ispettivo cita "durata del contratto" (6 mesi - dal 15/9/2017 al 14/3/2018) e relativo "importo del canone", come mai questa seconda voce, rapportata al singolo mese, risulti doppia di quella dichiarata in sede di risposta all'interrogazione del 26 marzo;
7. se alla data di scadenza del contratto (14/3/2018) il conduttore abbia rilasciato i locali, ovvero se abbia beneficiato di proroga;
8. se durante il periodo di assegnazione (15/9/2017 - 14/3/2018) il pagamento del canone sia stato regolare o si siano presentate morosità e, nel caso, per quale importo;
9. in caso affermativo, se le morosità del periodo di riferimento siano state coperte dal soggetto garante come da accordi con Acer;
10. come mai il documento fornito dal soggetto garante a riprova degli accordi di cui sopra, sia datato 24 agosto 2017 ma riporti come data di protocollo Acer l'8 maggio 2018 (casualmente a poche ore di distanza dal sollecito dello scrivente), posto che non è usuale lasciar passare ben **257 giorni** per registrare un atto.
11. se, a far data dal 1° gennaio 2018, esistano altri casi di occupazione senza titolo accertati in ERP e, nel caso, alla luce del precedente, quali azioni ACER intenda intraprendere a favore degli inquilini coinvolti, PRIMA che il Comune assuma il provvedimento di decadenza che inibisce la presentazione di una domanda ERP per 10 anni;

Il Capogruppo
Stefano Cugini

